

Avanti il **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

[ART. 15, co. 4, C.P.A.]

CON ISTANZA INCIDENTALE

DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

per:

1) **BASTAROLO Laura** [c.f. **BST LRA 77L54 B563Q**], 2) **BERLESE**
Gilberto [c.f. **BRL GBR 61T27 L736J**], 3) **BORTOLOTTI Massimo** [c.f.
BRT MSM 73B11 H823T], 4) **CERRATO MERI** [c.f. **CRR MRE 76M 60**
F230M], 5) **CIPOLLONE Massimo** [c.f. **CPL MSM 70A26 L103J**], 6)
COLTA Cristina [c.f. **CLT CST 75M41 Z129Z**], 7) **CONTE Silvia** [c.f. **CNT**
SLV 72M42 L736L], 8) **D'AGOSTINO Bruna** [c.f. **DGS BRN 76C43**
H224F], 9) **D'AMATO Iolanda** [c.f. **DMT LND 81R68 I862C**], 10)
DALL'IGNA Vania [c.f. **DLL VNA 70E44 L157F**], 11) **DAL MONTE**
Adriana [c.f. **DLM DRN 72E67 A703F**], 12) **DAVANZO Lia** [c.f. **DVN LIA**
70H49 H823A], 13) **DESIATO Graziana Giovanna** [c.f. **DST GZN**
94A46B428B], 14) **DI STASIO Rocco** [c.f. **DST RCC 74E22 A015L**], 15)
DONADEL Loreta [c.f. **DND LRT 67E68 Z 133A**], 16) **DURANTE Maria**
[c.f. **DRN MRA 67C61 A059U**], 17) **ERENO Marta** [c.f. **RNE MRT 75A66**
C743N], 18) **ALI OMAR Fauzia** [c.f. **LMR FZA 62R44 Z345J**] 19)
FRANCO Maria [c.f. **FRN MRA 69E50 A757S**], 20) **FITTIPALDI Prospero**
[c.f. **FTT PSP 75P10 G511F**], 21) **FREGONESE Loredana** [c.f. **FRG LDN**
65E54 H823Y], 22) **GAETANO Maria Giovanna** [c.f. **GTN MGV 66E66**

F88W], 23) GAZZOLA Sandro [c.f. **GZZ SDR 75A24 A703H**], 24) LIDO Carmela [c.f. **LDI CML 77S67 G974B**], 25) LORUSSO Marco [c.f. **LRS MRC 58E15 L736P**], 26) LUISE Manola [c.f. **LSU MNL 77L44 F394W**], 27) MASON Emanuele [c.f. **RNZ GNN 64C57 A271L**], 28) MELLO Francesca [c.f. **MLL FNC 78A62 H501N**], 29) MUSSO Pasquale [c.f. **MSS PQL 71C06 E055L**], 30) SARTORATO Mary [c.f. **SRT MRY 67C44 F269I**], 31) TAMBURRINI Mariangela [c.f. **TMB MNG 83D57 C469X**], 32) DI CECCA Nicola [c.f. **DCC NCL 75B28 C134W**], 33) MAGLI Susanna [c.f. **MGL SNN 72L41 H235E**], 34) CAUCHI Roberta [c.f. **CCH RRT 69E66 C351G**], 35) SABATINO Cinzia [c.f. **SBT CNZ 71P59 D976L**], 36) VERDUCI Stefania [c.f. **VRD SFN 68D67 I693O**], 37) ZISA Antonella Daniela [c.f. **ZSI NNL 64H50 I535B**], 38) BARBERIO Luigi [c.f. **BRB LGU 61M23 I485O**], 39) DICHIARA Andrea [c.f. **DCH NDR 70T13 C770Z**], 40) RENZI Giovanna [c.f. **RNZ GNN 64C57 A271L**], 41) REPETTO Isabella [c.f. **RPT SLL 69P56 D969M**], 42) SOLMONESE Dora Lucia [c.f. **SLM DLC 72T53 H892F**], 43) PERCHINELLI Adelina [c.f. **PRC DLN 66P67 I114G**], 44) ALBANO Vincenza [c.f. **LBN CVN 76A58 A225C**], 45) VERMIGLI Lucia [c.f. **VRM LCU 71R66 G478N**], 46) VELLA Francesca [c.f. **VLL FNC 71S63 A089V**], 47) TESIO Marta [c.f. **TSE MRT 67P62 G674X**], 48) STAFFA Alba [c.f. **STF LBA 68B66 D086W**], 49) LA COGNATA Vincenza Maria [c.f. **LCG VCN 69S43 D960I**], 50) FOTI Valerio Yuri Carlo [c.f. **FTO VRY 73M19 H224X**], 51) CANEPA Adriana [c.f. **CNP DRN 71C71 A182K**], 52) NOTO Davide [c.f. **NTD DVD 73T15 F943V**], 53) OCCHILUPO Chiara [c.f. **CCH CHR 78L54 D742C**], 54) PAONE Katuscia [c.f. **PNA KSC 77H44 G273Q**], 55) RUSSO Maria

Virginia [c.f. **RSS MVR 94B53 B428P**], 56) SPANIO Marika [c.f. **SPN MRK 77M58 G693Y**], 57) UDALI Giuliana [c.f. **DLU GLN 68M70 F861G**], 58) VERDOLINI Elisabetta [c.f. **VRD LBT 69E70 L781L**], 59) ZUCCHIATTI Matteo [c.f. **ZCC MTT 77B13 L736X**], 60) MONGIOJ Rosita [c.f. **MNG RST 77L62 C351R**], 61) SALEMI Daniela [c.f. **SLM DNL 70R68 A089Z**], 62) ZANON Enrica Leda Rosetta [c.f. **ZNN NCL 73M52 C743H**], 63) CAMIN Angela [c.f. **CMN NGL 78D44 D530L**], 64) LAVENIA Daniela [c.f. **LVN DNL 71T69 A841F**], 65) FERRERO Anna [c.f. **FRR NNA 66P47 L219Y**], 66) VAGLIVIELLO Carmela [c.f. **VGL CML 68R62 B963Y**], 67) SIMONELLI Elisabetta [c.f. **SMN LBT 67P53 B296L**]
tutti rappresentati e difesi nel presente procedimento dall'avv. **Renato Speranzoni** [c.f. **SPR RNT 51S14 L736R**], che indica qui di seguito, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15.7.2011 n. 111, l'indirizzo di posta elettronica certificata (*PEC*) renato.speranzoni@venezia.pecavvocati.it ed il numero di fax 041/985.004, e **digitalmente domiciliati** presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata (*PEC*) renato.speranzoni@venezia.pecavvocati.it, come da procure alle liti allegate telematicamente al presente ricorso notificato a mezzo PEC e depositato in via telematica (PAT),

- RICORRENTI

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

CONTRO

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

CONTRO

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

CONTRO

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

CONTRO

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

CONTRO

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

CONTRO

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA

GIULIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

CONTRO

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

CONTRO

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

CONTRO

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

E CONTRO

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA EMANAZIONE DI MISURA CAUTELARE COLLEGALE

AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

1) dell'**art. 6, comma 7, del D.I. 13.10.2022 n. 194** del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, intitolato: *“Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, ove è disposto che *“Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva”*;

2) dell'**art. 6, comma 7, del D.D. 18.12.2023 n. 2788** del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, intitolato: *“Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”*, ove è disposto che *“Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 7 del DM, non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva”*;

3) dell'**art. 3, comma 4 - ivi compresa la “tabella” - del D.D. 18.12.2023 n. 2788** del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, nonché - per quanto possa occorrere - dell'**art. 3, comma 4, del D.I. 13.10.2022 n. 194** del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella parte in cui dispongono che il numero complessivo dei posti messi a concorso a livello nazionale (n. 587) è ripartito a livello regionale come indicato nella *“tabella”* ivi riportata;

- 4) dei test somministrati ai ricorrenti, predisposti ovvero validati dal Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 6, commi 3, 4 e 5, del D.D. 18.12.2023 n. 2788;
- 5) degli esiti negativi della preselezione svolta dai ricorrenti, pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici Regionali resistenti, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, del D.D. 18.12.2023 n. 2788;
- 6) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

* * *

PREMESSA

Prima di esporre l'antefatto e svolgere i motivi di impugnazione si precisa che ciascun ricorrente ha svolto la prova preselettiva nelle regioni qui di seguito elencate:

BASTAROLO Laura [VENETO], BERLESE Gilberto [VENETO],
BORTOLOTTI Massimo [VENETO], CERRATO MERI [VENETO],
CIPOLLONE Massimo [VENETO], COLTA Cristina [VENETO], CONTE
Silvia [VENETO], D'AGOSTINO Bruna [VENETO], D'AMATO Iolanda
[VENETO], DALL'IGNA Vania [VENETO], DAL MONTE Adriana
[VENETO], DAVANZO Lia [VENETO], DESIATO Graziana Giovanna
[VENETO], DI STASIO Rocco [LOMBARDIA], DONADEL Loreta
[VENETO], DURANTE Maria [VENETO], ERENO Marta [VENETO], ALI
OMAR Fauzia [VENETO], FRANCO Maria [VENETO], FITTIPALDI
Prospero [VENETO], FREGONESE Loredana [VENETO], GAETANO
Maria Giovanna [VENETO], GAZZOLA Sandro [VENETO], LIDO Carmela
[VENETO], LORUSSO Marco [VENETO], LUISE Manola [VENETO],
MASON Emanuele [VENETO], MELLO Francesca [VENETO], 29) MUSSO

Pasquale [PIEMONTE], SARTORATO Mary [VENEZIA], TAMBURRINI Mariangela [EMILIA ROMAGNA], DI CECCA Nicola [FRIULI VENEZIA GIULIA], MAGLI Susanna [FRIULI VENEZIA GIULIA], CAUCHI Roberta [LAZIO], SABATINO Cinzia [LAZIO], VERDUCI Stefania [LIGURIA], ZISA Antonella Daniela [LOMBARDIA], BARBERIO Luigi [MARCHE], DICHIARA Andrea [MARCHE], RENZI Giovanna [MARCHE], REPETTO Isabella [TOSCANA], SOLMONESE Dora Lucia [TOSCANA], PERCHINELLI Adelina [PIEMONTE], ALBANO Vincenza [VENETO], VERMIGLI Lucia [UMBRIA], VELLA Francesca [PIEMONTE], TESIO Marta [PIEMONTE], STAFFA Alba [PIEMONTE], LA COGNATA Vincenza Maria [VENETO], FOTI Valerio Yuri Carlo [PIEMONTE], CANEPA Adriana [PIEMONTE], NOTO Davide [VENETO], OCCHILUPO Chiara [VENETO], PAONE Katiuscia [VENETO], RUSSO Maria Virginia [VENETO], SPANIO Marika [VENETO], UDALI Giuliana [VENETO], VERDOLINI Elisabetta [VENETO], ZUCCHIATTI Matteo [VENETO], MONGIOJ Rosita [PIEMONTE], SALEMI Daniela [VENETO], ZANON Enrica Leda Rosetta [VENETO], CAMIN Angela [VENETO], LAVENIA Daniela [PIEMONTE], FERRERO Anna [PIEMONTE], VAGLIVIELLO Carmela [LOMBARDIA], SIMONELLI Elisabetta [VENETO], GRISOT Franco [VENETO].

Tutti i ricorrenti hanno tempestivamente e ritualmente presentato domanda di ammissione al concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con decreto dipartimentale 18.12.2023 n. 2788 del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e formazione, ma non hanno potuto

accedere alla prova scritta perché **non hanno superato la prova preselettiva**, svolta il 23 maggio 2024, consistente in un test articolato su cinquanta quesiti a risposta multipla, per ciascuno dei quali era attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata.

I ricorrenti hanno, però, ragione di ritenere che la prova prevista dal bando non sia legittima e che anche la ripartizione a livello regionale del numero complessivo dei posti messi a concorso a livello nazionale (n. 587) non sia legittima.

Chiedono pertanto l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti indicati in epigrafe - PREVIA EMANAZIONE DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE, AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A. - per i seguenti

MOTIVI

1) **ECCESSO DI POTERE** (SOTTO IL PROFILO DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA). **VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE** (VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI, ANCHE IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 29 DEL D.L.VO 30.3.2001 N. 165, E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN CASI IDENTICI).

Sia il regolamento che il bando di concorso prevedono un perfetto parallelismo fra la prova preselettiva e la prova scritta, e ciò in ragione del fatto che fra l'una e l'altra vi è piena identità di funzione, essendo entrambe preordinate a consentire il superamento del concorso.

Ne è conferma, a tacer d'altro, l'art. 6, comma 6, del regolamento, ove è previsto che i cinquanta quesiti a risposta multipla previsti per la prova preselettiva vertano "**sui medesimi ambiti disciplinari di cui all'articolo 7,**

comma 2”, e cioè sui medesimi ambiti disciplinari sui quali verte la prova scritta.

Ebbene, se queste considerazioni sono corrette - come appare evidente dai principi e dalle norme sopra richiamate - l’art. 6, comma 7, del regolamento e l’art. 6, comma 7, bando, ove è identicamente disposto che “*Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva*”, devono senz’altro essere dichiarati illegittimi ed annullati per manifesta illogicità ed irragionevolezza, atteso che, diversamente dalla prova scritta, rispetto alla quale - come si è detto - è prevista la pubblicazione dei quadri di riferimento “prima dello svolgimento delle prove” (art. 10, comma 2, lett. d, del regolamento), per la prova preselettiva, invece, non è prevista alcuna pubblicazione, con il risultato che a fronte di una funzione perfettamente identica fra le due prove (preselettiva e scritta) viene riservato alla prova preselettiva un trattamento illogicamente diverso e deteriore.

Il che - si ripete - non è legittimo.

Per questa ragione i test somministrati ai ricorrenti [impugnati sub 4] e gli esiti negativi della preselezione [impugnati sub 5] devono essere annullati per mancata pubblicazione della banca dati dei quesiti [impugnata sub 1 e 2].

La questione richiede una precisazione.

L’Amministrazione resistente si è, infatti, tardivamente avveduta dell’anomalia esistente fra la prova scritta e la prova preselettiva e 36 ore prima della prova preselettiva ha pubblicato i “*quadri di riferimento*”, e cioè gli argomenti oggetto della prova preselettiva.

Questo inaspettato comportamento dell’Amministrazione, non previsto né dal regolamento né dal bando, dimostra in modo chiaro ed evidente che anche

l'Amministrazione si è resa conto della necessità della pubblicazione dei "quadri di riferimento" ai fini della legittimità della prova preselettiva e dell'intera procedura concorsuale, e ciò conferma il fondamento della censura sopra formulata.

Il punto è che la tardiva consapevolezza dell'Amministrazione **non ha comunque sanato il vizio de quo**, perché un intervallo così breve (36 ore) fra la pubblicazione dei "quadri di riferimento" e la prova preselettiva non ha consentito ai candidati di organizzare seriamente la loro preparazione.

Elementari principi di ragionevolezza e di buona amministrazione imponevano un "preavviso" decisamente più congruo e più adeguato all'impegno, pari ad almeno un mese di preavviso (o poco meno).

Per questa ragione, i provvedimenti impugnati devono dunque essere dichiarati illegittimi ed annullati.

Ma non è tutto.

C'è una seconda, distinta ragione per la quale i provvedimenti impugnati devono essere dichiarati illegittimi ed annullati.

La ragione è la seguente.

Il concorso era ed è strutturato in modo **non omogeneo**, nel senso che i candidati **non sono stati trattati tutti allo stesso modo**: per alcuni il trattamento è stato più favorevole, per altri invece è stato meno favorevole.

Tanto si ricava dalla disciplina del punteggio, che **non era fisso ed eguale per tutti**, ma **variava da regione a regione** in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, che era pari a tre volte quello dei posti messi a concorso "**per ciascuna regione**" (art. 6, comma 11, del regolamento e art. 6, comma 9, del bando).

Ebbene, una tale disciplina è palesemente illegittima non solo per violazione dei principi generali dell'ordinamento in materia concorsuale, che sono ispirati al principio della **parità di trattamento**, ma anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, atteso che la fissazione del punteggio minimo **diverso da regione a regione**, ha creato una evidente **disparità di trattamento** fra candidati, determinata dal fatto che, pur a fronte di situazioni uguali, alcuni candidati hanno avuto maggiori *chances* di superare la prova preselettiva rispetto ad altri candidati che hanno avuto minori *chances* nell'ambito dello stesso concorso, che - ricordiamo - è un concorso indetto "**con bando nazionale**" (art. art. 1, comma 2, del regolamento).

Anche sotto questo diverso profilo i provvedimenti impugnati devono dunque essere dichiarati illegittimi ed annullati.

SULLA DOMANDA INCIDENTALE DI EMANAZIONE

DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

Per effetto dei provvedimenti impugnati i ricorrenti si trovano esposti ad **un pregiudizio grave ed irreparabile**.

L'esclusione dalla prova scritta e quindi anche dalla procedura concorsuale impedisce, infatti, ai ricorrenti di acquisire un'importantissima opportunità di progressione professionale e di mutamento di *status* (da docente a Dirigente scolastico).

Quanto al *fumus boni iuris* si rinvia al contenuto del ricorso, mentre per quanto riguarda il *periculum in mora* basti dire che la natura non patrimoniale della situazione soggettiva fatta valere e la non risarcibilità per equivalente della sua violazione integrano pacificamente anche questo secondo requisito.

Per questa ragione si impone, ai sensi dell'art. 55 C.P.A., l'intervento cautelare collegiale di questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, che vorrà ordinare alle Amministrazioni resistenti l'immediata ammissione dei ricorrenti, **con riserva**, alla prova scritta, il cui svolgimento è previsto per il mese di settembre c.a.

Tanto premesso, i ricorrenti *ut supra* rappresentati e difesi

CHIEDONO

l'annullamento *in parte qua* – PREVIA EMANAZIONE DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE, AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A. - dei provvedimenti impugnati, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso, con ogni consequenziale statuizione di legge.

Spese, contributo unificato (€ 325,00), compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifiutati, dei quali il sottoscritto procuratore dei ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.

DICHIARAZIONE EX ART. 9, COMMA 5, DELLA LEGGE 23.12.99 N. 488

Il sottoscritto procuratore dei ricorrenti dichiara, ai sensi dell'**art. 13, comma 3, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115**, che il presente giudizio riguarda una controversia concernente un (instaurando) rapporto di pubblico impiego, che il valore della controversia è indeterminabile e che per essa è pertanto dovuto il contributo unificato di € 325,00.

Mestre (Ve), 18 luglio 2024

avv. Renato Speranzoni

